

PROVINCIA DI MODENA COMUNE MODENA

Servizio Pianificazione Territoriale, Mobilità, Edilizia

OGGETTO

**ATTUAZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ
ESTRATTIVE DEL COMUNE DI MODENA.
POLO ESTRATTIVO INTERCOMUNALE N. 5
PEDERZONA - RESIDUO FASE B1 E NUOVA FASE B2**

DATA EMISSIONE

DATA RILIEVO

FILENAME

REV. N.

IN DATA

24-054-GH1-R8-Conv.pdf.p7m

PROGETTO

**STUDIO IMPATTO AMBIENTALE
PIANO DI COLTIVAZIONE E
SISTEMAZIONE
CAVA DI GHIAIA E SABBIA
GHIAROLA-1**

TITOLO

PROPOSTA DI CONVENZIONE

ELAB.

R8



ESERCENTE

PROPRIETÀ

FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L.
Via Provinciale, 700 - 41055 Montese (MO)

BERSELLI RENATO

Via Bassa, 37- 41047 Magreta di Formigine (MO)

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA.

Corso Duomo, 34 - 41121 Modena (MO)

PROGETTISTA

COLLABORATORI

CONSULENZE SPECIALISTICHE

Dott. Geol. Stefano Cavallini

Ing. Lorenza Cuoghi

Arch. I. Lorenzo Ferrari

Studio Geologico Associato

DOLCINI - CAVALLINI

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel: 059-535499 - e-mail: sgadc@tiscali.it
PEC: sgadc@pec.epap.sicurezza postale.it

C. F. e P. IVA: 02350480360



GEODES s.r.l.

Via Michelangelo, 1 - 41051 Castelnuovo Rangone (MO)
Tel: 059-536629
e-mail: geodes.st@tiscali.it
PEC: geodes@pec.geodes-ef.it

**CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA'
ESTRATTIVA AI SENSI DELLA L.R. 18/07/1991, N. 17 ART. 12
NELLA CAVA DENOMINATA "I15-CEM"-----**

----- FRA -----

il COMUNE DI MODENA (che in seguito sarà citato come Comune),
con codice fiscale 00221940364, nella persona del Dirigente
Responsabile dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali,
Dott.ssa Giovanna Franzelli;-----

----- E -----

- FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. (che in seguito verrà citato come
Ditta), Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso l'Ufficio
del Registro delle Imprese di Modena 00279260368, con sede in Montese
(MO) in Via Provinciale n. 700, rappresentata dal Sig. Stefano Lucchi,
nato a Pavullo nel Frignano (MO) il 26/12/1965, C.F.
LCCSFN65T26G393F in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato
per la carica a Montese (MO), Via Provinciale n. 700; -----

- Sig. Benedetti Renato (C.F. BRSRNT44E08D711R), nato a Formigine
(MO) il 08/05/1944, residente a Formigine in Via Bassa n. 37; -----

- Sig. Barbieri dott. Antonio, nato a Modena il 18/12/1951, domiciliato
per la carica presso la sede dell'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, con
delega di Economo Diocesano della suddetta Arcidiocesi di Modena-
Nonantola (C.F.: 94011960369), con sede in Modena in Corso Duomo n.
34;-----

-----PREMESSO-----

- che FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. interviene in qualità di
esercente l'attività estrattiva, -----

- che la ditta esercente assume contestualmente anche gli impegni presi
dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del Polo estrattivo n. 5
"Pederzona Approvato con DGC n. 93 in data 08/03/2024 – Aree
residuali Fase B1 e nuova Fase B2", contenuti nell'Accordo sottoscritto

in data 11/04/2024, rispondendone in solido relativamente a quanto
attiene alla cava “GHIAROLA-1”; -----
- che - Sig. Benedetti Renato interviene in qualità di proprietario (1/2) dei
terreni identificati come “Ghiarola-1” nonché firmataria dell’Accordo
sottoscritto in data 11/04/2024 per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona Aree
residuali Fase B1 e nuova Fase B2”; -----
- Sig. Barbieri dott. Antonio interviene in qualità di proprietario (1/2) dei
terreni identificati come “Ghiarola-1” nonché firmataria dell’Accordo
sottoscritto in data 11/04/2024 per il Polo estrattivo n. 5 “Pederzona Aree
residuali Fase B1 e nuova Fase B2”; -----
- che FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. S.r.l. ha presentato in modalità
telematica allo Sportello Unico per le Imprese del Comune di Modena in
data _____ con protocollo di ricezione n. _____, integrata con
nota prot. _____ del _____ domanda tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla coltivazione della cava “GHIAROLA-1” per
l'estrazione di ghiaia e sabbia; -----
- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” pianificato
dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive
della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività
Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di
Giunta Provinciale n. 93 del 08/03/2024; -----
- che in data _____, _____, il Comune di
Modena, Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali, in qualità di
Autorità competente, ha comunicato l’avvio del procedimento di VIA a
far data dal _____ e convocato la prima seduta della
Conferenza dei Servizi per il giorno _____; -----
- che in data _____, _____, FRANTOIO
FONDOVALLE S.r.l. ha trasmesso in modalità telematica integrazioni
volontarie al procedimento di VIA;-----

- che in data _____, _____, esaminata la documentazione relativa al procedimento di VIA, è stata fatta la richiesta di integrazioni;-----
- che in data _____, _____, FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste;-----
- che in data _____, _____, l’Autorità competente ha trasmesso le integrazioni pervenute convocando contestualmente la seconda seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno _____;-----
- che in data _____, _____, il procedimento di rilascio dell’autorizzazione estrattiva è stato sospeso in attesa dell’esito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA); contestualmente è stato richiesto di sottoporre alla Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive (CTIAE) il progetto di coltivazione e sistemazione della cava denominata “GHIAROLA-1”, al fine di ottenere il parere di competenza; -----
- che con deliberazione n. ____ del _____ si è conclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) del progetto relativo alla coltivazione e sistemazione di una cava denominata “GHIAROLA-1”, risultando nel complesso ambientalmente compatibile;
- che contestualmente alla deliberazione di cui sopra è stato approvato il Rapporto sull’Impatto Ambientale; -----
- che in data _____, PG _____, a seguito dell’esito positivo della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è stato riavviato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione estrattiva; -----
- che la cava è ricompresa nel Polo estrattivo n. 5 “Pederzona” pianificato dalla Variante Generale al Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Modena (PIAE), con valenza di Piano per le Attività Estrattive per il Comune di Modena (PAE), approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 44 del 16/03/2009;-----

- che la L.R. 7/2004 prescrive che l'attuazione dei PAE avvenga attraverso accordi con i soggetti privati, obbligatori nelle aree interessate da Poli estrattivi, allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive; -----

- che è opportuno che tali fasi attuative e di recupero siano regolate da indirizzi di livello intermedio fra le norme di PAE e gli specifici progetti di coltivazione e di ripristino, sia per coordinare gli interventi che interessano più soggetti attuatori, sia per definire meglio gli ambiti all'interno dei quali stipulare gli accordi necessari per raggiungere gli scopi della L.R. 7/2004; -----

- che al fine del perseguimento degli obiettivi e degli indirizzi strategici delineati dal PAE, con deliberazione n. 29 del 14/07/2011 il Consiglio Comunale ha approvato l'Atto di Indirizzo per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, che individua i contenuti generali degli accordi che i soggetti attuatori saranno chiamati a sottoscrivere; -----

- che con deliberazione n. 593 del 25/10/2011 la Giunta comunale ha approvato le Linee Guida per l'attuazione del Piano per le Attività Estrattive del Comune di Modena, sulle quali redigere i Piani di Coordinamento (progetti di attuazione), parte integrante degli accordi; ----

- che con deliberazione n. 93 del 08/03/2024 la Giunta comunale ha approvato il Piano di Coordinamento del Polo estrattivo intercomunale n. 5 "Pederzona" – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2 - e la proposta di Accordo, per l'attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Modena; -----

- che l'Accordo, redatto ai sensi dell'art. 24 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m. e i. e dell'art. 11 della l. 07 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i. per il Polo estrattivo individuato nel PAE dal n. 5 e denominato "Pederzona" – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2 – è stato sottoscritto dalla Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., in data 11/04/2014; -----

- che l'area oggetto della presente Convenzione è identificata al Catasto Terreni del Comune di Modena al Foglio 192, Mappali n. 60, 61, 62, e 64; -----

- che confina:-----

a) a nord con la Strada Pederzona (parte) e con il Rio Ghiarola (parte) in Comune di Modena,-----

b) a ovest con il Rio Ghiarola, in Comune di Modena; -----

c) a sud con proprietà Rognoni Ivaldo (Foglio 2, mappale 55), in Comune di Formigine;-----

e) a est con Società Agricola Ghiarola S.R.L. in comune di Formigine (Foglio 2 mappale 233) e Ranieri Armando e Toschi Gemma in comune di Formigine (Foglio 2 mappale 171);-----

- che la disponibilità dei suoli oggetto della presente Convenzione deriva dai seguenti titoli: -----

- contratto preliminare di Compravendita stipulato in data 29/03/2023 con la proprietà Sig. Berselli Renato e Archidiocesi di Modena-Nonantola di un appezzamento di terreno interno al Polo estrattivo 5 "Pederzona" -----

- che saranno interessati dall'attività estrattiva vera e propria tutti i mappali citati;-----

- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava e quello di ripristino, durante ed al termine dell'attività; -----

- che tali atti progettuali prevedono anche l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, e di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività; -----

- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91; -----

-che in data _____, è stato effettuato un sopralluogo sulle aree di intervento della cava "GHIAROLA-1", per la verifica dello stato

di fatto dei luoghi, propedeutico al contributo istruttorio dell'Unità Specialistica Servizi Pubblici Ambientali per il progetto di coltivazione e sistemazione della cava assoggettato alla procedura di VIA comunale, ed ai sensi della LR 17/91;-----

- che il competente Servizio Coordinamento Programmi Speciale e Presidi di Competenza, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91, la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi, esprimendo il proprio parere favorevole, acquisito al Protocollo con PEC n. _____ del _____; -----

- che relativamente al D.Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) il FRANOIO FONDOVALLE s.r.l. risulta iscritto nella White List della Prefettura di Modena in data 22/02/2023, nella sezione I - ESTRAZIONE, FORNITURA E TRASPORTO DI TERRA E MATERIALI INERTI pertanto ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 6 novembre 2012, n. 190, l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione;-----

- che ai sensi della L. 190/2012 e in riferimento alla Circolare del Segretario Generale del Comune di Modena, distinta al prot. gen. n. 8763 del 23/01/2014, il Dirigente Responsabile dà atto che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori e/o legali rappresentanti, soci e dipendenti con poteri decisionali del Frantoio Fondovalle s.r.l. e il Dirigente e dipendenti dell'amministrazione, responsabili del presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone;-----

- che risulta accertato che la Ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, comma 2, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente Convenzione; -----

- che la proposta della presente Convenzione è stata approvata dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. _____ del _____; ----

- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine all'attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti del Comune (atti che in seguito saranno citati come Progetto); -----
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti: -----
- a) documentazione amministrativa: -----
- Fascicolo R1 – Documentazione amministrativa (Visura per immobile - Estratti catastali – Titolo conferente la disponibilità dei terreni - Certificato Camera di Commercio – Iscrizione alla White list - Designazione Direttore Lavori);-----
- Fascicolo R8 - Proposta di convenzione;-----
- b) documentazione tecnica: -----
- Fascicolo R2 - Relazione geologica e idrogeologica;-----
- Fascicolo R3 - Relazione tecnica del piano di coltivazione e sistemazione;-----
- Fascicolo R4 - Relazione del progetto di sistemazione vegetazionale;----
- Fascicolo R5 – Programma economico-finanziario, Computo metrico estimativo;-----
- Fascicolo R6 - Documentazione fotografica;-----
- Fascicolo R7 - Piano di gestione dei rifiuti di estrazione (art. 5, comma 3 D.Lgs. 117/2008);-----
- Fascicolo A – Relazione di Conformità alle previsioni in materia Urbanistica, Ambientale e Paesaggistica;-----
- Fascicolo B – Relazione di individuazione e valutazione degli impatti Ambientali;-----
- Fascicolo C – Piano di Monitoraggio degli impatti ambientali;-----
- Fascicolo D – Sintesi non Tecnica; -----
- Fascicolo E – Autorizzazione alle emissioni in atmosfera; -----
- Fascicolo E1 – Studio previsionale di impatto acustico; -----

- c) tavole fuori testo: -----
- Tav. T00: Stato di fatto – Corografia; -----
 - Tav. T01: Stato di fatto – Planimetria dello stato di fatto; -----
 - Tav. T02: Stato di fatto - Planimetria catastale su base topografica - Particellare;-----
 - Tav. T03: Progetto - Planimetria delle opere preliminari; -----
 - Tav. T04: Progetto - Planimetria dei vincoli; -----
 - Tav. T05: Progetto - Planimetria di minimo scavo – Vincoli;-----
 - Tav. T06: Progetto - Planimetria di massimo scavo; -----
 - Tav. T07: Progetto - Sistemazione morfologica;-----
 - Tav. T08: Progetto - Sistemazione vegetazionale; -----
 - Tav. T09: Progetto - Sezioni 1, 2 e 3;-----
 - Tav. T10: Progetto - Planimetria delle aree di cessione; -----

Ciò premesso, la ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve. -----

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. -----

TITOLO I

CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 – RISPETTO DELLA CONVENZIONE -----

La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera e) della L.R. 17/91, viene sottoscritta per l'attuazione del Progetto di coltivazione e sistemazione della cava "GHIAROLA-1", nel rispetto dell'Accordo per il Polo estrattivo n. 5 "Pederzona" – aree residuali fase B1 e nuova Fase B2 – sottoscritto dalla ditta Frantoio Fondovalle S.R.L. in data 11/04/24 posto agli atti con protocollo _____ del _____.

ART. 2 - AUTORIZZAZIONE ESTRATTIVA -----

L'attività estrattiva oggetto della presente Convenzione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 18/07/1991 n. 17. -

L'autorizzazione è personale, ogni mutamento soggettivo è subordinato al rilascio di una nuova autorizzazione. -----

La durata complessiva dell'autorizzazione è fissata in anni cinque, salvo richiesta di proroga ai sensi della citata L.R. 17/1991. -----

ART. 3 - GARANZIA FINANZIARIA -----

Alla firma del presente atto la Ditta dovrà prestare al Comune, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, nelle forme previste dall'Art. 9 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2, sottoscritto il 11/04/2024, Rep. / dagli attuatori, le garanzie finanziarie nella misura e con le prescrizioni di cui ai successivi artt. 36, 37 e 37bis. -----

ART. 4 - DENUNCIA DI INIZIO LAVORI-----

La Ditta dovrà comunicare la data di inizio dei lavori nei termini previsti dall'art. 28 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, così come modificato dall'art. 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624 e dall'art. 147 della L.R. 3/99, al Comune, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), ad ARPAE e all'AUSL competente. Analogamente la Ditta dovrà comunicare la sospensione, la ripresa e la fine dei lavori.-----

Contestualmente alla denuncia di esercizio la Ditta dovrà trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza) e all'AUSL competente copia del piano di coltivazione della cava di cui agli atti di progetto e del Documento di Sicurezza e Salute (DSS) ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996 n. 624. -----

In applicazione di quanto previsto dalla L.R. 18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art. 41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Servizio Coordinamento Programmi Speciali e Presidi di Competenza), contestualmente alla denuncia di esercizio, i dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese

incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività estrattiva di cava. L'aggiornamento di tali dati identificativi dovrà avvenire annualmente con la presentazione delle Relazioni Annuali.-----

I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

ART. 5 - DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE -----

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione è fissata in anni 3 (tre) per la fase di estrazione e in anni 2 (due) per il completamento della fase di ripristino, per un totale di anni 5 (cinque) a partire dalla data di notifica alla Ditta dell'autorizzazione stessa, nel rispetto delle fasi indicate all'art. 19. -----

ART. 6 - CARTELLO ALL'ACCESSO DELLA CAVA -----

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i seguenti dati significativi della cava: -----

- Comune di Modena;-----
- tipo di materiale estratto; -----
- denominazione della cava; -----
- progettista;-----
- ditta esercente e relativo recapito telefonico; -----
- direttore responsabile e relativo recapito telefonico; -----
- sorvegliante e relativo recapito telefonico;-----
- estremi dell'atto autorizzativo; -----
- scadenza dell'autorizzazione; -----
- eventuali proroghe dell'autorizzazione. -----

TITOLO II

OPERE PRELIMINARI

ART. 7 - PERIMETRAZIONE AREA DI CAVA -----

La Ditta dovrà porre in opera, a sue spese, caposaldi costituiti da picchetti metallici inamovibili numerati e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo, opportunamente rilevati, cartografati in scala

adeguata e corredati di schede monografiche; copia di tale cartografia dovrà essere fornita contestualmente all'inizio dei lavori al Comune. -----

ART. 8 – RECINZIONE -----

La Ditta dovrà provvedere alla realizzazione e alla manutenzione della recinzione dell'area di cava, da costruirsi in rete metallica di altezza non inferiore a 1,5 m. Lungo la recinzione dovranno essere posizionati appositi cartelli monitori ogni 40 m. In corrispondenza del previsto accesso all'area di cava dovrà essere posto in opera un cancello metallico idoneo ad impedire l'ingresso a persone e mezzi non autorizzati. -----

ART. 9 – TERRAPIENI PERIMETRALI-----

La Ditta dovrà realizzare terrapieni di contenimento degli impatti lungo il lato nord e parte del lato est, a carattere provvisorio, per la durata delle attività in cava. -----

ART. 10 – FOSSI DI GUARDIA -----

Lungo i lati della cava, dove non già presenti, dovranno essere realizzati fossi di guardia disposti come indicato nelle tavole progettuali per evitare l'ingresso delle acque superficiali esterne, di sezione tale da consentire il loro smaltimento in un ricettore idoneo. -----

ART. 11 – PIANI DI MONITORAGGIO E GESTIONE -----

La Ditta si impegna a dare attuazione al “Piano di monitoraggio” della cava “GHIAROLA-1”, secondo le modalità individuate al Fascicolo C, ed a rispettare le prescrizioni formulate nel Rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato con DGC n. _____ del _____ (conclusione della procedura comunale di Valutazione d’Impatto Ambientale della cava “GHIAROLA-1”). -----

La Ditta è tenuta a concorrere, per la parte di propria competenza, al monitoraggio ambientale complessivo del Polo 5, secondo le modalità approvate con DGC n. 93 del 08/03/2024 (Piano di Coordinamento relativo all’attuazione del le aree residue Fase B1 e nuova Fase B2 del Polo n. 5 “Pederzona” in Comune di Modena), nonché dall’Allegato 1 alle NTA del PAE del Comune di Modena “Prescrizioni ARPA”.-----

ART. 11bis – PIEZOMETRI -----

Per il monitoraggio periodico delle acque sotterranee, la Ditta dovrà recepire le prescrizioni del Rapporto sull’Impatto Ambientale, approvato con DGC n. _____ del _____, ed utilizzare la rete individuata nel Fascicolo C, con specifico utilizzo dei 2 piezometri denominati CC1 e CD2, posti a monte e a valle della cava e captanti l’acquifero A0 (frequenza trimestrale, profilo H1 del fascicolo 2.5 Rev. 18/01/2024 del Piano di Coordinamento). -----

Il monitoraggio delle acque sotterranee a presidio della cava in oggetto dovrà essere così strutturato:-----

I dati di monitoraggio del livello di falda che verranno prodotti durante le attività di coltivazione e sistemazione dell’area, dovranno necessariamente riportare i valori di soggiacenza riferiti sia al piano ribassato, sia al piano campagna originario. -----

Il programma di monitoraggio sulla qualità delle acque sotterranee, mediante analisi chimica dei parametri indicati nel Progetto, dovrà proseguire fino al momento del rilascio del certificato definitivo di regolare esecuzione delle opere di sistemazione, di cui all’art. 38.-----

In ogni caso il Comune potrà richiedere, motivatamente, l’aumento sia della frequenza delle letture sia delle analisi. La prima campagna di misura, che servirà come termine di confronto per i successivi controlli, dovrà essere effettuata prima dell’inizio degli scavi.-----

Qualora durante le attività di monitoraggio si riscontrassero incrementi parametrici significativi rispetto alle conoscenze pregresse riconducibili alle attività di estrazione, il parametro dovrà essere immediatamente verificato e comunicato con le modalità previste dal PIAE art.46 comma 5 punto g). -----

Nel caso che uno dei piezometri non fosse accessibile durante il monitoraggio, dovrà essere prontamente ripristinato e recuperato il campionamento. -----

I risultati dei rilievi piezometrici ed i certificati di analisi chimica dovranno essere forniti al Comune di Modena, ad ARPA ed alla Provincia di Modena, entro i trenta giorni successivi alla data di certificazione e tali dati, opportunamente elaborati per definire l'andamento quantitativo e qualitativo dei corpi idrici sotterranei, dovranno essere allegati alla relazione annuale sullo stato di avanzamento dei lavori di cui al successivo art. 26. -----

Ai fini della tutela delle acque sotterranee all'interno dell'area di cava non potranno esservi serbatoi di combustibili o altre sostanze pericolose. -

Ai fini della verifica degli eventuali impatti sull'area circostante il vuoto da attività estrattive ripristinato con i rifiuti inerti utilizzati per il ripristino, il monitoraggio delle acque sotterranee dovrà essere di due anni dopo la completa ultimazione dei lavori di ripristino. -----

ART. 12 - STRADA DI ACCESSO – POLVEROSITÀ-----

Gli automezzi pesanti diretti o provenienti dalla cava potranno utilizzare esclusivamente i percorsi previsti dagli elaborati di progetto. -----

Dovrà inoltre essere garantita la ripulitura della viabilità asfaltata eventualmente interessata. -----

La Ditta è tenuta a recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato con DGC n. _____ del _____, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio delle polveri da attuarsi presso il ricettore identificato come R6b, più prossimo alla cava, per le quali si rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C "Piano di monitoraggio degli impatti ambientali". -----

ART. 13 - CONTENIMENTO DEL RUMORE -----

La Ditta dovrà recepire e rispettare integralmente le prescrizioni del Rapporto sull'Impatto Ambientale, approvato con DGC n. _____ del _____, sia relativamente alle misure gestionali di mitigazione, sia alle campagne di monitoraggio del rumore da attuarsi presso il ricettore identificato come R6b più prossimo alla cava, per le quali si

rimanda alle modalità individuate al Fascicolo C “Piano di monitoraggio degli impatti ambientali”. -----

L'attività estrattiva non dovrà produrre emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalle norme e dai regolamenti vigenti per le diverse zone acustiche presenti. -----

ART. 14 - CONTROLLO ARCHEOLOGICO -----

La Ditta è tenuta ad acquisire l'assenso archeologico dalla Soprintendenza, secondo le modalità puntualizzate dalla medesima Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna nel proprio parere di competenza, prodotto nel procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale della cava “GHIAROLA-1”, acquisito agli atti con protocollo _____ del _____ -----

L'autorizzazione dell'intervento estrattivo dovrà avvenire previo controllo archeologico. -----

La movimentazione di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, dovrà essere eseguita con l'impiego di escavatore a benna liscia, sotto l'osservazione diretta di un Archeologo. -----

TITOLO III

ATTIVITÀ ESTRATTIVA E DI RIPRISTINO

ART. 15 - SUPERFICIE DI CAVA -----

La superficie interessata dall'intervento di coltivazione e sistemazione della cava “GHIAROLA-1” è di 83'265 mq, di cui 79'145 mq oggetto di escavazione vera e propria e circa 4'120 mq quali aree collaterali interessate da fasce di rispetto, stoccaggi provvisori di terreno o aree di riserva.-----

Sarà oggetto di escavazione una superficie, calcolata a piano campagna pari a circa 79.145 mq, suddivisa nei lotti 1 (22.360 mq), 2 (18'710 mq), 3 (18'330 mq), 4 (18'200 mq) e 5 (1'545 mq).-----

La superficie destinata all'escavazione, indicata al comma precedente, si riferisce all'ipotesi di utilizzazione anche delle superfici sottoposte a vincoli, di superficie complessiva pari a 14'320 mq ripartita su tutti i lotti,

relativi alle fasce di rispetto alla Strada Pederzona a nord, al Rio Ghiarola a nord e est, al sostegno della linea telefonica a nord-est, alla linea telefonica interrata a nord, alla rete acquedotto civile a nord, agli otto sostegni della linea elettrica di bassa tensione lato nord (oltre la Strada Pederzona); si richiamano pertanto le condizioni riportate ai successivi artt. 19, 20 e 21.-----

ART. 16 - PROFONDITÀ DI SCAVO -----

La profondità massima raggiungibile è di -12,00 m rilevati rispetto all'attuale piano campagna e riferiti ai caposaldi inamovibili individuati negli atti di progetto. -----

ART. 17 - MATERIALI ESTRAIBILI -----

In base al Piano di Coltivazione e Sistemazione presentato il materiale massimo estraibile è costituito da 688'036 mc di ghiaia e sabbia utile, misurati in cava, corrispondenti a 165'513 mc nel lotto 1, 172'063 nel lotto 2, 168'489 mc nel lotto 3, 166'782 nel lotto 4 e 15'189 mc nel lotto 5 oltre a 162'844 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. -----

Nel caso di mancato ottenimento delle deroghe di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59, il volume massimo estraibile è pari a 555'606 mc di ghiaia e sabbia utile oltre a 132'963 mc di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno e rifiuti di estrazione. -----

L'esatta quantificazione del materiale effettivamente estratto, verrà definita nelle relazioni annuali di cui al successivo art. 26. Ai volumi così determinati del materiale estratto verranno applicate le corrispondenti tariffe di cui al successivo art. 35.-----

ART. 18 – PRESENZA DI RIFIUTI INERTI -----

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati volumi significativi di materiali diversi da quello autorizzato, ne dovrà essere data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in contraddittorio la consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 35 della presente

convenzione se tali materiali verranno accantonati per essere riutilizzati durante i lavori di ripristino. Tali materiali costituiscono rifiuti di estrazione come da art. 3, comma 1, punto d) del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117.-----

ART. 19 –TEMPI E FASI DI COLTIVAZIONE E RIPRISTINO -----

Nella coltivazione e nel ripristino l'attività seguirà i programmi e le fasi risultanti dal relativo progetto, ed in particolare:-----

- l'attività di coltivazione avverrà in cinque lotti successivi, della durata di un anno ciascuno con i lotti 4 e 5 (al quarto anno) sincroni, come identificati nel progetto, con progressione indicativa da sud verso nord;---

- l'ultimo anno sarà destinato prioritariamente alle opere di sistemazione finale della cava; -----

- alla fine del quinto ed ultimo anno di esercizio dovranno essere completate tutte le opere di sistemazione, morfologiche e vegetazionali, di tutti i fronti di scavo e del fondo cava, con la realizzazione di tutti gli inerbimenti, dei rimboschimenti, della viabilità di comparto e di ogni altra opera prevista nel progetto, incluse eventuali riprese, finiture, sostituzione delle fallanze e cure colturali. -----

La ditta dovrà comunicare l'avvenuto completamento dell'escavazione dei singoli lotti di scavo.-----

ART. 20 – MODALITÀ DEI LAVORI DI COLTIVAZIONE -----

L'inizio delle escavazioni è subordinato alla realizzazione delle opere preliminari di cui al Titolo II della presente Convenzione. -----

L'attività di escavazione dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. -----

In ogni momento della lavorazione la terra non inquinata dovrà risultare asportata per una distanza minima di 2 m dal ciglio superiore del fronte di scavo e avere una pendenza minore o uguale a 30° misurati sull'orizzontale. Tutte le operazioni dovranno comunque risultare tali da garantire la stabilità dei fronti e la sicurezza degli operatori secondo quanto previsto dalle vigenti norme di Polizia mineraria. -----

Non appena sarà raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo, un caposaldo inamovibile di controllo, dandone comunicazione al Comune, da mantenersi fino all'inizio delle opere di risistemazione.-----

ART. 21 – MODALITÀ DEI LAVORI DI RIPRISTINO -----

L'attività di ripristino dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto; la modalità di sistemazione da autorizzare è di tipo naturalistico per 41'633 mq e non naturalistico (usi agricoli, prativi, ecc..) per 41'632 mq; in tutti i lotti di scavo saranno create banche a piano campagna per il ripristino delle fasce di rispetto perimetrali e saranno eseguiti il ritombamento parziale del fondo alla quota di -10,50 m dal piano campagna, eccettuata una porzione in corrispondenza del bacino di raccolta delle acque alla quota di -11.50 m, e il rinfianco delle scarpate a pendio unico con inclinazione pari a 20° per le definitive o 30 gradi per le provvisorie; l'intera area sarà rivegetata secondo quanto definito nel progetto di sistemazione vegetazionale.-----

Il quantitativo di materiale disponibile per il ripristino è di 126.632 mc, ed è costituito da:-----

- mc 47'487 di terra non inquinata, ricavata dallo strato più superficiale del terreno, da utilizzare per la ricostituzione del suolo produttivo e per i riporti indicati precedentemente;-----

- mc 79'145 di cappellaccio, da utilizzare per i lavori di ripristino morfologico.-----

Il quantitativo di materiale necessario per il ripristino complessivo della cava è di 220'830 mc.-----

Considerate le modalità di sistemazione dell'area estrattiva, si stima un deficit massimo di materiale terroso pari a mc 94.198. -----

Il quantitativo di materiale terroso mancante sarà importato in conformità ai requisiti previsti dagli artt. 51 delle NTA del PAE e 54 delle NTA del PIAE ed alle specifiche dettate dal D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dal D.P.R. n. 120 del 13/06/2017 in materia di "terre e rocce da scavo",

nonché dal D.Lgs. 117/2008 in materia di “rifiuti di estrazione”, e sarà costituito indicativamente da terre e rocce da scavo, materiali di copertura (cappellaccio) provenienti da siti e/o cave, sterili (limi di frantoio) provenienti da impianti di frantumazione di lapidei, questi ultimi nel rispetto delle prescrizioni riportate nella Circolare della Provincia di Modena, Servizio Sicurezza del Territorio e Programmazione Ambientale prot n. 31753 del 04/04/2011 avente oggetto "Piano Infraregionale delle Attività Estrattive - ripristino e sistemazione finale dell'area di cava (art. 54 NTA del PIAE). D.lgs. 117/2008: attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. indagine conoscitiva sulla presenza di 'acrilammide' ed altri analiti nei limi, nelle acque di risulta e nelle acque sotterranee di impianti di frantumazione di materiali lapidei. Comunicazioni”.

Tali materiali di importazione potranno essere utilizzati per i ritombamenti a piano campagna e nelle porzioni basali dei riporti per la sistemazione del fondo cava e delle scarpate.

Prima di provvedere all'esecuzione di eventuali operazioni di ripristino di quote e/o riporti di materiale, la Ditta dovrà munirsi dei prescritti pareri ed autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

Il titolare dell'autorizzazione estrattiva, oltre alle figure individuate nel D.Lgs. 117/2008 è responsabile della qualità dei materiali di ritombamento immessi negli scavi, anche se conferitigli da terzi. La terra non inquinata di copertura non potrà essere ceduta a terzi, ma dovrà essere accantonata nell'area di cava, per essere riutilizzata durante i lavori di ripristino.

L'inerzia della Ditta nei lavori di ripristino ambientale, come previsti dall'art. 19, tale da compromettere la conclusione, anche parziale, dell'attività di recupero entro i tempi programmati può comportare la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 16 della L.R. 17/91.

ART. 22 – PIANO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE -

I rifiuti di estrazione prodotti durante l'attività di escavazione dovranno essere utilizzati per il ripristino morfologico del vuoto prodotto, secondo quanto indicato nel "Piano di gestione dei rifiuti da estrazione".-----

ART. 23 - LAVORI DI RIPRISTINO FINALE DIFFORMI-----

Nel caso in cui, a lavori di ripristino finale ultimati, fossero riscontrate, da parte del Comune, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione Comunale concederà un termine massimo di 180 giorni per la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti utilizzando la somma versata a garanzia di cui ai successivi art. 36 e 37, facendo gravare sull' esercente l'eventuale maggiore spesa.-----

ART. 24 – LAVORI DI MANUTENZIONE -----

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree pubbliche e/o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva fissata all'art. 5 della presente Convenzione, nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 23 e delle eventuali proroghe previste dall'art. 33. La Ditta s'impegna a provvedere ad un'adeguata manutenzione delle piantumazioni eseguite sulla base del progetto approvato, per un periodo di almeno 3 anni dalla messa a dimora, indipendentemente dalla data di scadenza della presente Convenzione.-----

ART. 25 - CORRETTA GESTIONE DELLE ATTIVITA' -----

La Ditta è obbligata, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91:-----

- ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di ripristino così come previsto nel progetto; -----
- ad una corretta attuazione del precitato piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli Enti competenti per il buon governo del settore estrattivo; -----

- ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative;-----

La Ditta è inoltre obbligata, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 30/05/2008 n. 117:-----

- ad utilizzare i rifiuti di estrazione derivanti dall'attività estrattiva per il riempimento dei vuoti prodotti ai fini del ripristino così come previsto dal Piano di gestione parte integrante del progetto. -----

Il mancato rispetto della convenzione comporta la sospensione dell'autorizzazione estrattiva di cui all'art. 2. -----

ART. 26 - RELAZIONE ANNUALE -----

La Ditta dovrà presentare al Comune una relazione annuale sullo stato dei lavori. Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre di ciascun anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:-----

- cartografia dello stato di fatto riferita al 15 settembre di ogni anno, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di ripristino e di quelle relative allo stoccaggio della terra non inquinata e dei rifiuti di estrazione; -----

- computo metrico dei materiali estratti (distinti in materiale utile, terra non inquinata e rifiuti di estrazione); -----

- computo metrico dei terreni di copertura del giacimento estratti e commercializzati come "altri materiali di provenienza alluvionale", per i quali corrispondere al Comune, a norma dell'art. 12, co.2 della L.R. 17/1991 e s.m.i, i relativi oneri;

- relazione sull'utilizzo dei materiali estratti, nonché sull'utilizzo di eventuali materiali di provenienza esterna, impiegati per ritombamenti e distinti per quantità e qualità. -----

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata. -----

Il quantitativo del materiale utile estratto, a tutto il 15 settembre e indicato nella relazione, sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al successivo art. 35. Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla Ditta. -----

Analoga relazione, completa di elaborati e di documentazione fotografica, dovrà essere presentata in sede di istanza di svincolo della garanzia fideiussoria come indicato all'art. 38. -----

La relazione dovrà contenere i risultati del controllo archeologico di cui all'art. 14, a firma dell'archeologo incaricato. -----

Contestualmente alla presentazione della Relazione Annuale, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, i soggetti titolari dell'autorizzazione estrattiva trasmettono al Comune e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava. I dati trasmessi possono essere rettificati/specificati entro 15 giorni dalla trasmissione degli stessi, a norma del punto 4 della D.G.R. 1783/2017 in applicazione dell'art. 41, comma 3, lett. A) della L.R. 18/2016. -----

TITOLO IV

CONDIZIONI PARTICOLARI

ART. 27 – COSTRUZIONI ACCESSORIE-----

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non sono necessarie le autorizzazioni edilizie previste dalla L.R 15/2013 e s.m.i. e successive modifiche ed integrazioni.-----

Non necessitano quindi di autorizzazione le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere di recinzione, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava ed i successivi lavori di ripristino. -----

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o

permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.-----

Gli eventuali locali per il ricovero dei servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere installati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme del D.Lgs 9 aprile 2008, n.81 e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di ripristino di cui al precedente art. 21.-----

ART. 28 - RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO-----

Fermo restando il rispetto del parere n. 872 rilasciato in data 28/01/2014 dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna di Bologna. (come specificato al precedente art. 14), qualora, durante le fasi di escavazione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico o paleontologico, la Ditta è tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche al Comune di Modena.-----

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e mano d'opera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo con benestare scritto della competente autorità. -----

In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga dei tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione. Nel caso in cui eventuali ritrovamenti siano tali da rendere necessaria una modifica alle escavazioni o alle risistemazioni, la Ditta dovrà presentare un nuovo piano di escavazione e/o un nuovo progetto di ripristino ai sensi del successivo art. 32 secondo capoverso.-----

ART. 29 - RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI-----

Qualora, durante le fasi di escavazione o di ripristino dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta s'impegna a comunicarlo direttamente e comunque tempestivamente alla competente Autorità Militare e al Comune e a sospendere immediatamente i lavori. Questi potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare. -----

ART. 30 - RISCHI EMERGENTI-----

Nel caso di emergenti rischi per l'ambiente, per la salute o per la pubblica incolumità esplicitamente rappresentati dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere, le relative disposizioni per annullare l'insorto rischio saranno immediatamente eseguite anche nelle more della successiva ordinanza che sarà comunque regolarmente notificata.-----

Con motivato provvedimento, in forza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione estrattiva, o di elementi non conosciuti o non adeguatamente descritti in sede di documentazione tecnica e pertanto emersi solo in corso dei lavori, il Comune potrà impartire istruzioni in variante ai progetti di coltivazione, che il titolare dell'autorizzazione s'impegna ad eseguire, salva la dimostrazione dell'infondatezza delle motivazioni che abbiano causato il provvedimento. -----

ART. 31 – DANNI -----

Nel caso che, nell'esercizio dell'attività, siano arrecati danni diretti e rilevanti all'ambiente, al territorio, alle infrastrutture ed ai manufatti pubblici o di pubblico interesse, il Comune notificherà all'interessato la situazione di danno verificatasi con ordinanza per la riduzione in pristino, a totale cura e spese del titolare dell'attività estrattiva. Qualora tale riduzione in pristino risulti tecnicamente impossibile si procederà a quantificare, in contraddittorio ed eventualmente con le procedure di cui

al successivo art. 41 l'entità del danno procurato, il cui corrispettivo finanziario sarà versato al Comune a titolo di indennizzo. Analogo indennizzo, determinato con le medesime procedure sarà corrisposto nel caso di effetti negativi durevoli o permanenti conseguenti all'evento dannoso e perciò non eliminabili con la semplice riduzione in pristino. La Ditta esclude fin d'ora il Comune da ogni responsabilità in caso di danni a terzi derivanti o collegati alle attività esercitate nella cava di cui alla presente Convenzione.-----

TITOLO V

VARIANTI, PROROGHE E DEROGHE AL PROGETTO

ART. 32 – VARIANTI AL PROGETTO -----

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione, varianti al piano di coltivazione e/o al progetto di ripristino finale esclusivamente nel caso di situazioni originatesi per cause che non siano imputabili direttamente o indirettamente alla Ditta e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi, del quantitativo di materiale estraibile.-----

Qualsiasi altra variante sia al piano di coltivazione sia al progetto di ripristino finale sarà considerata come nuovo piano e/o progetto e per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste dalla L.R. 17/91 agli artt. 11,12,13,14. In questo caso la Ditta dovrà assumersi gli oneri residui previsti nella presente Convenzione che dovranno venire a far parte del Progetto di variante e della relativa nuova Convenzione che sostituirà, a tutti gli effetti, la presente. A tale scopo dovrà essere accertato, in contraddittorio fra la Ditta ed il Comune il tipo e l'entità dei lavori costituenti onere residuo mediante apposito verbale di constatazione.-----

ART. 33 – PROROGA DELLA CONVENZIONE -----

Qualora, in seguito a fatti ostativi alla coltivazione della cava come previsto agli artt. 19 e 20, si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15 comma 2 della L.R.

17/91, la presente Convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione; le eventuali proroghe non possono, comunque, avere durata superiore ad anni 1 (uno). -----

ART. 34 – DEROGHE -----

L'attività estrattiva in progetto prevede il pieno rispetto delle distanze di cui all'art. 104 del D.P.R. 128/59 ed il rispetto delle distanze dai confini di proprietà. L'escavazione in deroga dalle distanze previste dall'art. 104 è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione provinciale. L'eventuale escavazione in deroga, in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e passibile delle sanzioni previste dalle vigenti leggi. L'escavazione in deroga alle distanze dai confini di proprietà è subordinata all'assenso dei confinanti. -----

TITOLO VI

ONERI E GARANZIE

ART. 35 – TARIFFE -----

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 15 ottobre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 17/91. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 2073 del 23/12/2013, pubblicata sul BUR n. 27 del 29/01/2014. -----

Le tariffe si applicano ai quantitativi estratti risultanti dalla relazione annuale di cui al precedente art. 26. -----

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui ai precedenti punti alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16 L.R. 17/91) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione all'attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta. La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida;

un'eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.-----

La trasmissione e l'aggiornamento dei dati identificativi dei mezzi utilizzati e delle imprese incaricate per il trasporto del materiale derivante dall'attività di cava, così come richiamato ai precedenti articoli 4 e 26, in applicazione di quanto previsto dalla L.R.18 del 28 ottobre 2016, Capo V, Art.41, costituisce titolo per avere diritto ad una riduzione del 10% rispetto all'importo dovuto quale onere per l'esercizio dell'attività estrattiva, nei tempi e nei modi stabiliti. -----

ART. 35bis – OPERE COMPENSATIVE -----

La Ditta, così come stabilito all'art. 6 dell'Accordo sottoscritto in data 11/04/2024 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del “Polo Estrattivo 5 – Pederzona – Aree residue fase B1 e nuova Fase B2”, si impegna a contribuire alla realizzazione delle opere compensative, in ragione dei volumi estratti risultanti dalle Relazioni Annuali, con la somma di euro 1,10 (compresi di ogni onere di legge) per ogni metro cubo di materiale ghiaioso utile estratto. In particolare tale contributo sarà richiesto dal Comune al 100% (cento per cento) dell'esecuzione dell'attività estrattiva e sarà garantito da apposita garanzia fidejussoria prestata all'atto della stipula della presente convenzione, come meglio definito al successivo art. 36. -----

ART. 36 - GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE -----

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione la Ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate: -----

a) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica, vegetazionale e di urbanizzazione per il completo recupero naturalistico della cava è stabilito in Euro 638.374,72 seicentotrentottomila-trecentosettantaquattro/72 euro) + IVA di Legge al

22%, e così per complessivi Euro 778.817,15 (settecentosettantottomila-ottocentodiciassette/15) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° _____ contratta in data _____ presso _____.

b) l'ammontare della garanzia per l'esecuzione dei monitoraggi ambientali è stabilito in Euro 17'200,00 (diciassettemila-duecento/00 euro) + IVA di Legge al 22% e così per complessivi Euro 20.984,00 (ventimila-novecentoottantaquattro/20) corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° _____ contratta in data _____ presso _____.

c) la Ditta dovrà effettuare tutti i rinnovi tacitamente e automaticamente fino al rilascio della prescritta liberatoria di cui al successivo art. 38. -----

d) entro 15 giorni dalla data di scadenza della fideiussione, la Ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fideiussore che confermi la permanenza della fideiussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata. La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie. -----

e) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fideiussorio le seguenti clausole: -----

- il mancato versamento da parte della Ditta della garanzia del premio o del costo annuo delle fideiussioni non infirma le obbligazioni nei confronti del Comune di Modena, dell'Istituto o Compagnia fideiussore; -
- indipendentemente da qualsiasi fatto secondario o clausola solo il Comune di Modena è autorizzato a dichiarare la sussistenza delle

condizioni per lo svincolo della fideiussione e quindi per la cessazione dell'efficacia della garanzia a proprio favore; -----

- fintanto che il Comune non abbia autorizzato lo svincolo della fideiussione, l'Istituto o la Compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione del Comune una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa trasmessa all'Istituto o Compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze delle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto o sostitutivo del Comune; -----

- l'Istituto fideiussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla Ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui all'art. 1944 comma 2 del Codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria; -----

f) all'inizio di ogni anno, su richiesta del proponente, sulla base della relazione annuale di cui al precedente art. 26 ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di ripristino finale, si provvederà alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fideiussoria.

ART. 37 - GARANZIA DELLA MANUTENZIONE DELLE PIANTUMAZIONI-----

A garanzia della manutenzione delle piantumazioni da eseguire, sulla base del progetto approvato, per un periodo di 3 anni dal momento della conclusione delle le opere di rimboschimento, documentate da una comunicazione di fine lavori, sarà trattenuto un importo pari a euro di Euro 38.463,23 (trentoottomila-quattrocentosessantatre/23 euro) + IVA di Legge al 22% e così per complessivi Euro 46.925,14 (quarantaseimila-novecentoventicinque/14), corrispondente al 20% dei costi di rimboschimento e manutenzione, da mantenere per i 3 anni successivi al completamento delle opere di risistemazione, tale garanzia è costituita a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa_____

contratta in data _____ presso la _____

fermo restando la possibilità di cambiare istituto fideiussore, dandone comunicazione al Comune entro dieci giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza. -----

Il contratto fideiussorio dovrà contenere le clausole indicate al punto c), d) ed e) del precedente art. 36.-----

ART. 37bis - GARANZIA PER OPERE COMPENSATIVE-----

La Ditta si impegna inoltre, su richiesta del Comune, a rilasciare una ulteriore specifica polizza fideiussoria, fino alla concorrenza dell'importo determinato come specificato al punto 6.6 dell'Accordo per il Piano di Coordinamento del Polo 5 "Pederzona" – aree residuali Fase B1 e nuova Fase B2, sottoscritto il 11/04/2024, fra i cui firmatari risulta la Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l., a garanzia delle opere compensative.

L'ammontare della garanzia per l'esecuzione delle opere di compensazione degli impatti irreversibili generati dall'attività estrattiva così come indicati al precedente art. 35bis, è stabilito in Euro **619.232,40**

(seicentodiciannovemila-duecentotrentadue/40 euro) oltre IVA di Legge al 22% e così per complessivi Euro 755.463,53 (settecentocinquantacinquemila-quattrocentosessantatre/53),

corrispondente al 100% del volume estratto presunto, come rilevato dal Computo metrico estimativo allegato al progetto, costituita per mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa n° _____ contratta in data _____ presso _____.

Tale ulteriore polizza fideiussoria, a garanzia delle somme afferenti la cava "GHIAROLA-1", oggetto della presente convenzione, sarà richiesta ad avvenuta approvazione, da parte del Comune di Modena, del progetto esecutivo di una o più opere, individuate tra quelle dell'elenco di cui all'art. 6, punto 7 del citato Accordo.-----

ART. 38 - SVINCOLO DELLE GARANZIE PER GLI OBBLIGHI DELLA CONVENZIONE DI CUI AGLI ARTICOLI 36 E 37 -----

Lo svincolo delle fideiussioni è regolato come segue: -----

a completa ultimazione dei lavori di ripristino di cui agli atti di progetto e previa richiesta della Ditta corredata da un'attestazione di ultimazione lavori a firma del Direttore responsabile e dalla relazione di cui al precedente art. 26, il Comune libererà la garanzia di cui all'art. 36, contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori dovrà risultare da un primo parziale certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposito procedimento di verifica finale; detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.-----

Trascorsi tre anni dal completamento delle opere di ripristino, il Comune previa richiesta della Ditta, verificherà lo stato di attecchimento delle piantumazioni e lo stato dell'ambiente nell'area circostante il vuoto ripristinato attraverso i risultati del monitoraggio di cui agli artt. 11 e 11bis.-----

Il buono stato vegetativo delle piantumazioni conseguente alla corretta manutenzione dovrà risultare da apposito certificato definitivo di regolare esecuzione rilasciato dal Comune sulla base di apposita verifica. Detto certificato dovrà essere notificato alla Ditta entro 90 giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta al quale seguirà lo svincolo della garanzia di cui all'art. 37. -----

É ammesso, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, il collaudo parziale della cava, intendendo le porzioni di cava che hanno completato i lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto e previa richiesta motivata della ditta. Le modalità di procedimento rimangono le medesime di cui al precedente comma. Fermo restando che detta possibilità non costituisce deroga al termine ultimo stabilito per la conclusione delle sistemazioni previste in progetto. -----

Gli oneri per le eventuali spese tecniche che il Comune ritenga necessarie e funzionali all'accertamento della regolare esecuzione delle opere realizzate saranno a carico della Ditta. -----

ART. 39 - VIGILANZA E CONTROLLI-----

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore Responsabile ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari. ---

ART. 40 - RINVIO ALLE ALTRE NORME VIGENTI-----

Quanto non espressamente specificato nella presente Convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai Regolamenti comunali, dalle Direttive provinciali e regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale sia nazionale.-----

ART. 41 – CONTENZIOSO -----

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente Convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, i quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro. Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del C.p.c. Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Modena. La decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.-----

ART. 42 – SANZIONI -----

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della L. R. 18/91 n. 17.-----
Le attività di gestione di rifiuti non autorizzata che dovessero essere esercitate nelle aree di cava sono assoggettate ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, nonché agli ulteriori provvedimenti di cui alle circolari e leggi regionali.-----

Si pone inoltre in risalto che la mancata trasmissione dei dati identificativi dei mezzi utilizzati dalle imprese di autotrasporto di cui agli artt. 4 e 26 della presente Convenzione, oltre al verificarsi degli altri casi indicati all'art. 41, comma 3, lett. a) e b) della L.R. 18/2016, comporta l'adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti ai sensi dell'art. 41, comma 3 e comma 4 della medesima Legge regionale. -----

ART. 43 – CESSIONE DELLE AREE -----

Ai sensi dell'Accordo sottoscritto in data 11/04/2024 dai soggetti attuatori del Piano di Coordinamento del "Polo Estrattivo 5 – Pederzona – aree residuali B1 e nuova Fase B2", fra i cui firmatari risulta la Ditta FRANRTOIO FONDOVALLE S.r.l., la stessa Ditta, su richiesta scritta dell'Ente, dovrà cedere al Comune di Modena, al termine dell'attività estrattiva e di sistemazione, a collaudo delle opere previste in progetto, le aree scavate e ripristinate sottese ai Mappali 60, 61 ,62, 63 e 64 del Foglio 192 per una superficie complessiva di 57.920 mq. -----

La Ditta FRANTOIO FONDOVALLE S.r.l. si impegna fin d'ora a cedere gratuitamente le aree scavate e ripristinate di cui al comma precedente. -----

La cessione dell'area di cui sopra avverrà in qualsiasi momento il Comune lo richieda; la cessione delle aree avverrà a seguito di semplice richiesta scritta del Comune di Modena, al termine delle escavazioni e delle opere di risistemazione ambientale, inverdimenti compresi. -----

Ogni onere e spesa per la cessione di dette aree, comprese quelle tecniche necessarie per eseguire frazionamenti, accatastamenti, rettifiche, ecc., rimangono a carico della Ditta, fatto salvo per eventuali tasse e/o imposte che saranno a carico del Comune di Modena. -----

Relativamente ai quantitativi di materiale nelle aree in cessione, sottesi ai fronti attivi e/o di futuro ampliamento, per i quali ad oggi non è possibile l'estrazione, il Comune si impegna a concedere il diritto di scavo su tale materiale, alla escavazione del quale dovranno essere tuttavia corrisposti gli oneri comunali di legge (tariffe regionali e opere compensative). -----

TITOLO VII

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

ART. 44 – REGISTRAZIONI E TRASCRIZIONI -----

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione della presente Convenzione all'Ufficio del Registro, con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.-----

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Ditta. -----

Modena, lì

PER IL COMUNE

Il Dirigente Responsabile
dell'Unità Specialistica Servizi
Pubblici Ambientali
Dott.ssa Giovanna Franzelli

PER LA DITTA

FRANTOIO FONDOVALLE
S.r.l.
Sig. Stefano Lucchi

PER LA PROPRIETA'

Sig. Renato Benedetti

PER LA PROPRIETA'

Sig. Barbieri dott. Antonio

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA